

STUDIO LEGALE


Avv. Salvatore Canto

Avv. Alessio Parente

Via del Lavoro n. 73

81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel 0823/845439 - Fax 0823/1764439 - pec salcanto@pec.it



ORIGINAL

## TRIBUNALE CIVILE DI MASSA

-Sezione Lavoro-

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. con contestuale istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Per conto e nell'interesse della Sig.ra **Morbidi Susanna**, nata a Massa, il 10.2.1966, ivi residente alla Via Bondano 48, CF. MRBSNN66B50F023Y, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Canto (C.F. CNTSVT79S14F839T) e dall'avv. Alessio Parente (C.F. PRNLSS77D16B963H), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Massa, alla via Marina Vecchia 4/36 presso l'avv. Davide Cagetti-Studio Legale Menchini & Partners, in virtù di mandato a margine del presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio a mezzo Fax al n. 0823/1764439 ovvero al seguente indirizzo p.e.c. salcanto@pec.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

**Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara - sede di Massa**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo delle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Morbidi Susanna nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa, per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere valide per il triennio 2014-2017 - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

AVV. SALVATORE CANTO e  
AVV. ALESSIO PARENTE

Con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, nonché per la fase esecutiva e per l'eventuale giudizio di opposizione, con ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere, incassare, quietanzare e chiamare terzi in causa. Ai sensi dell'art.10 l.675/1996 e succ. mod. ed integ. presto consenso al trattamento dei miei dati personali.

Dichiaro di aver preso visione della nota di cui all'art.13 D.lgs. 196/2003.

Dichiaro, altresì di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Ritengo il Vs operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Eleggo domicilio come in atto.

Firma

susanna morbidi

Per autentica

**-POTENZIALI RESISTENTI-**

**FATTO**

**Condizione soggettiva della ricorrente**

La ricorrente è una docente precaria che, per effetto dei provvedimenti di seguito specificati, è rimasta esclusa, insieme a moltissimi altri aspiranti, dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento (G.a.E.) del personale docente, ancorché in possesso del medesimo titolo di accesso (l'abilitazione all'insegnamento) posseduto dai docenti ivi già iscritti.

La ricorrente, infatti, ha conseguito diploma di Laurea in Lingue e Letteratura straniera nell'anno accademico 1994/1995, al termine del corrispondente corso di Laurea iniziato nell'anno 1986, presso l'Università degli Studi di Pisa, successivamente riconosciuto in Spagna dal Ministero di Istruzione Spagnolo in data 20.1.2012; ha conseguito il Master de profesorado, abilitante in Spagna all'esercizio della professione di docente, nell'anno accademico 2010/2011, presso la Universidad Internacional de la Rioja. Ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale in Italia, giusta decreto del M.I.U.R. prot. 924/R.U./U del 21.2.2013, classi di concorso A445 e A446 in cui il Ministero decreta che la Sig.ra Morbidi Susanna **"ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento...nell'anno accademico 2010/2011 presso la Universidad Internacional de la Rioja"**.

In data 30.5.2011 ha presentato domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di seconda e terza fascia per gli aa-ss 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 nella provincia di Massa di cui al bando ex DM 44/2011. In data 20.4.2014 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia e quarta fascia per gli aa-ss 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella provincia di Massa di cui al bando ex DM 235/2014.

La ricorrente è attualmente inserita nella prima posizione della II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

La ricorrente aspira ad essere inclusa, per le classe di concorso di cui innanzi, nella III fascia ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva - cd. quarta fascia - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati all'insegnamento ed utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti attualmente disponibili banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.lgs 7/1994 e succ. mod. e integr.

Tuttavia, nonostante le sopra citate domande volte all'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento la ricorrente veniva dalle stesse sempre esclusa.



Si tratta delle graduatorie ad esaurimento (d'ora in avanti GAE) e della **fascia aggiuntiva** alle graduatorie ad esaurimento: l'inserimento nelle stesse consente, per il settore scolastico, l'accesso ad incarichi a tempo indeterminato per il 50% dei posti disponibili (il restante 50% dei posti viene assegnato tramite concorso) e ad incarichi a tempo determinato conferiti per l'intero anno scolastico, mediante convocazione effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

In data 27.8.2014, l'Ufficio scolastico di Massa Carrara ha pubblicato l'elenco degli esclusi dalle graduatorie per il personale docente di scuola di I e II grado per il triennio 2014-2017, tra i quali figurava il nominativo dell'odierna ricorrente.

Ebbene, posto che la ricorrente rientra nel novero di tutti quei numerosi docenti ai quali il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dei sopra richiamati provvedimenti, ha negato l'accesso alle graduatorie in questione e dunque la possibilità di essere stabilizzati, e considerato che comunque, nell'attuale contesto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora (insieme al concorso ordinario) **l'unico canale di reclutamento dei docenti**, con il presente gravame la ricorrente intende rivendicare il proprio diritto all'inserimento nelle citate graduatorie, impugnando l'esclusione perpetrata in suo danno.

Si rivela, quindi, essenziale per la Sig.ra Morbidi Susanna adire urgentemente e in via cautelare l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto di essere inserita nelle predette graduatorie ad esaurimento dell'Ambito territoriale di Massa (terza fascia ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva - cd. quarta fascia), nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, trattandosi di esclusione del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### IN VIA PRELIMINARE

Prima di enunciare dettagliatamente le motivazioni in punto di diritto, appare necessario rappresentare all'Ill.mo Tribunale adito che identica questione è stata già risolta positivamente da altri Giudici del Lavoro, tra cui Tribunale di Pordenone e Tribunale di Modena.

Infatti, i giudici cautelari hanno ritenuto la sussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum in mora* ed hanno già disapplicato gli impugnati decreti ministeriali oggetto del presente giudizio.

Tale circostanza assume carattere rilevante nel presente giudizio, soprattutto in considerazione del fatto che un tempo, prima cioè dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011, le vertenze simili a quelle in esame, che attengono cioè, come meglio si dirà successivamente, al diritto del lavoro scolastico, erano completamente devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e, quindi, era garantito che le decisioni giudiziarie valessero per tutti i ricorrenti, a prescindere dalla loro appartenenza territoriale.

In tale prospettiva, vista la disapplicazione della norma, il MIUR avrebbe dovuto intervenire in autotutela, proprio per evitare che una parte del corpo docente abilitato all'estero, continui a vantare il bene

della vita, mentre un'altra parte del corpo docente continuasse a rimanerne privato.

E' evidente che tale condotta risulti in contrasto con il perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 cost.

Allo stato ciò non si è verificato. Viepiù, con la predetta Adunanza del Consiglio di Stato, la giurisdizione è stata declinata ai Giudici del Lavoro, con evidente rischio di una diversità di applicazioni/interpretazione della medesima norma di fonte secondaria.

Ancora in via preliminare, per completezza, appare opportuno evidenziare, in breve, come tanto il TAR del Lazio, sez. III bis (n.8498/2013), quanto il C.d.S. (sullo stesso DM 53/2012, v. Adunanza Plenaria n. 11/11, come pure Cons. Stato sez. IV, 4 dicembre 2012, n.6212; inoltre, di recente, su ricorso al Pres. Della Repubblica, C.d.S. n. affare 29/2013) hanno devoluto la giurisdizione, per il giudizio di legittimità sui decreti di inserimento in GAE, al giudice del lavoro. Le motivazioni sono chiare: **la richiesta di inserimento in GAE non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale, per la quale, invece, sarebbe competente il giudice amministrativo.**

In particolare, il C.d.S. ha sostenuto che: "il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n. 3032 dell'8/02/2011), secondo cui *"...la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs n. 165/2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi"*.

A ben vedere, infine, la mancata spendibilità del titolo professionale, solo perché conseguito nei Paesi comunitari, verte su un diritto soggettivo del docente, in particolare sulla sua libertà di stabilimento nei Paesi dell'Unione Europea.

#### SUL FUMUS BONIS IURIS

Il DM n.235/2014, nelle premesse e nella norma di chiusura indica la normativa su cui si basa, ma il **datore di lavoro attraverso il provvedimento adottato ne viola, sia la lettera sia la ratio**. In particolare, l'art. 16 comma 2 stabilisce espressamente che **"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa"**. Questa disposizione è la chiave di lettura per l'esercizio dei poteri propri dell'Ambito territoriale di massa quale datore di lavoro obbligato al rispetto di tutte norme che ne vincolano l'azione, in particolare per ciò che concerne la gestione delle graduatorie.

In particolare:

**A) Il DM 235/14 e l'aprioristica esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie - Violazione dell'art.**



21 septies e art. 3 della L. 241/1990 richiamato anche dal citato art. 16 co. 2 DM 235/2014 tramite rinvio materiale alle norme in premessa dello stesso Decreto ministeriale.

Il DM 235/2014, unitamente al DM 53/2012 e DM 44/2011, recanti disposizioni di gestione delle graduatorie rispettivamente per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, per il biennio 2012/2013 e 2013/2014 e per il triennio 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, non hanno concesso ai docenti, titolari di abilitazione all'insegnamento conseguita entro l'anno accademico 2010/2011 in altro Paese dell'Unione Europea - come la ricorrente - la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopracitate graduatorie utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato.

Il DM 235/2014, infatti, prevedeva solo la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà veniva concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle gae e di conseguenza già registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line". Più precisamente ai sensi del DM 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato modalità di presentazione delle domande, *"...la domanda (di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento)... dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web...secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato"; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una Istituzione scolastica, qualora non sia già stata compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze on line-presentazione delle istanze via web-registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.* Lo stesso DM 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato *"regolarizzazioni e esclusioni"*, stabilisce che *"...è motivo di esclusione... la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3"*.

La piattaforma web denominata *"istanze on line"*, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle gae il titolo posseduto dalla ricorrente, non gli dava la possibilità di inoltrare telematicamente le relative domande di inserimento nelle gae stesse, ovvero nella fascia aggiuntiva.

Orbene, la ricorrente, vista l'impossibilità materiale ed oggettiva di inoltrare dette domande di inserimento via web si vedeva costretta alla trasmissione, in forma cartacea, delle stesse a mani, ovvero a mezzo raccomandate a/r e di posta elettronica certificata.

E' evidente l'illegittimità dell'esclusione basata sull'art.10 co.2 lett.b) del DM 235/2014 che andrebbe applicato solo ai casi espressamente disciplinati dal decreto stesso. Il citato articolo, richiama l'art. 9, in base al quale, solo *"le domande di permanenza, di conferma dell'inclusione con riserva, e di scioglimento della riserva"* (co.1) vanno presentate in *"modalità web"* (co.2). A ben vedere, però, l'articolo non disciplina in modo espresso i casi di nuovo inserimento, né tantomeno i casi di **manifesta impossibilità materiale** da parte dell'interessato di poter produrre la



domanda attraverso la “modalità web” (art.9 co.2 del DM 235/2014). Nulla è previsto, in modo espresso, per coloro che non siano già previamente inclusi o che siano stati cancellati o che, pur essendo inclusi, si trovino di fronte ad un’impossibilità materiale di presentare la domanda (per impossibilità di funzionamento della piattaforma web). Per tutti questi casi e, quindi, anche per il caso della ricorrente, il datore di lavoro **avrebbe dovuto eseguire quanto disposto dell’art. 16 comma 2 DM 235/2014** già citato, che attraverso gli opportuni rinvii normativi consente modalità di presentazione dell’istanza diverse da quelle indicate nell’art.9 co.2 del DM 235/2014 (si vedano Legge 241/1990 e il DPR 445/2000 entrambi citati nelle premesse del DM 235/2014). Lo stesso dicasi anche per gli impugnati atti presupposti - DM 44/2011, 53/2012- nonché il successivo DM 235/2014 che dovranno disapplicarsi nella parte in cui rendevano impossibile alla ricorrente di presentare l’istanza in modalità web e quindi conseguenzialmente nella parte in cui non hanno consentito alla sig.ra Morbidi Susanna -in possesso di idoneo titolo abilitativo- di inserirsi legittimamente nelle corrispondenti graduatorie.

D’altra parte, è palese che lo scopo della presentazione dell’istanza attraverso il sistema online è quello di far conoscere la volontà di aspirare a contratti a tempo determinato e indeterminato con la pubblica amministrazione. Orbene, nel nostro caso, detta finalità sembra sia stata adeguatamente raggiunta: il datore di lavoro non dichiara di non aver avuto notizia della domanda presentata, ma pur ricevendola correttamente, si limita a respingere di fatto l’istanza.

**B) ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ERRORE MANIFESTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DLGS 206/2007, DELL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE), DELL’ARTICOLO 21 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE), DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, IN RELAZIONE ALLA REGIME GIURIDICO DELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO.**

Il DM 235/2014 attraverso un rinvio normativo (ai sensi dell’art.16 del DM 235/2014), richiama il DM 53/2012, che ha dato attuazione al disposto normativo di cui all’art. 14 comma 2-ter della legge n. 14/2012. Detta legge ha istituito una **fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (cosiddetta quarta fascia)** ove potevano inserirsi su domanda i docenti che nel triennio precedente (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011) avessero frequentato un corso abilitante in Italia (es. attraverso i corsi COBASLID). Detto DM 53/2012, nel fissare i termini per l’inserimento nelle citate graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione della domanda di inserimento, il 10 luglio 2012.



Orbene la ricorrente, avendo già conseguito il titolo abilitante nell'anno accademico 2010/2011, nel pieno rispetto del sopra menzionato termine, presentava al Miur idonea istanza di riconoscimento del predetto titolo abilitante all'insegnamento ottenendone il riconoscimento con decreto ministeriale del 21.2.2013. Inoltre, in data 10.7.2012 otteneva la dichiarazione di valore del titolo abilitante da parte dell'Ambasciata italiana di Madrid.

A tal riguardo e, quindi, anche in relazione al rispetto del predetto termine del 10 luglio 2012, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 24-27.12.2013, nel riconoscere il diritto all'inserimento in caso identico a quello di cui all'odierno giudizio, così ha motivato: *"... appare poi illogico affermare, come fa il Ministero, che in ogni caso il ricorrente non avrebbe avuto diritto all'inserimento in graduatoria in ragione della data di avvenuto perfezionamento del riconoscimento dell'abilitazione... Del resto non v'è chi non veda come sarebbe discriminatorio e del tutto penalizzante porre completamente a carico dell'aspirante all'inclusione in graduatoria il rischio che il procedimento amministrativo per il riconoscimento del titolo assuma una durata eccessivamente lunga al punto da rendere impossibile detta inclusione."*

Potrebbe obiettarsi che tanto il DM 53/2012, quanto il testo di legge (L. 14/2012) si riferiscano solo ai corsi abilitanti tenuti in territorio italiano. Tuttavia su tale punto, occorre necessariamente rilevare che la disposizione di cui all'art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 come convertito dalla legge n.14/2012, è in contrasto con l'ordinamento comunitario, nella parte in cui non prevede che anche per coloro che abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento in altro Paese dell'Unione Europea sia possibile accedere alla cd. quarta fascia. Va ricordato che l'art. 3 comma 1 del D.lgs. 206/2007 afferma che **"il riconoscimento delle qualifiche professionali operate ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificatamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'art. 2 co.1 sono qualificati nello stato membro di origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano"**.

Il contrasto è palese e il datore di lavoro, in quanto organo della pubblica amministrazione, avrebbe dovuto procedere alla disapplicazione di quelle norme che non consentivano l'inserimento in graduatoria del ricorrente. Come segnala la giurisprudenza, infatti, **"nel contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, l'applicazione di quest'ultimo avviene in via diretta, in luogo di quello interno da disapplicare e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, cioè anche di ufficio, indipendentemente da richieste o sollecitazioni di parte; con la conseguenza che, ove siano stati adottati atti o provvedimenti in applicazione o in conseguenza della norma da disapplicare, deve discenderne il loro annullamento"** (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/1996, n. 54).



D'altra parte, poiché negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 erano attive in altri Stati membri dell'Unione Europea, procedure abilitanti all'insegnamento in altre discipline idonee a conferire un titolo suscettibile di riconoscimento in Italia, **una lettura costituzionalmente orientata della norma del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. porta a ritenere che l'art. 14 comma 2-ter della legge n.14/2012, nonché il DM 53/2012 debbano essere interpretati nel senso che le abilitazioni all'insegnamento conseguite in altro Stato dell'U.E. costituiscano titolo per l'inserimento in graduatoria.** A tal riguardo, va ricordato che, quando era ancora ammesso, in via generale, l'inserimento di nuovi aspiranti in graduatoria provinciale, il Decreto ministeriale che disciplinava l'integrazione delle graduatorie prevedeva esplicitamente l'inclusione dei docenti in possesso dell'abilitazione conseguita in uno Stato membro dell'Unione Europea e riconosciuta in Italia (D.M. 42/2009, art. 4, comma1, lett. c).

Dunque, emerge l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla fascia aggiuntiva alle GAE, non avendo il datore di lavoro correttamente preso in considerazione la circostanza che la Sig.ra Morbidi Susanna avesse conseguito l'abilitazione in Spagna all'insegnamento dopo aver frequentato nell'anno accademico 2010/2011 il Master de Profesorado presso Universidad Internacional de la Rioja, il tutto come dettagliatamente specificato nelle domande di inserimento nelle gae e confermato dallo stesso Decreto del MIUR di riconoscimento del titolo professionale.

Orbene, la ricorrente avendo conseguito l'abilitazione in territorio spagnolo ed avendola riconosciuta in Italia, avrebbe dovuto godere dello stesso trattamento riservato, per esempio, agli abilitati attraverso i corsi COBASLID.

Non può che concludersi che lo stesso datore di lavoro, nell'esercizio delle funzioni proprie di gestione delle graduatorie e quindi del personale, avrebbe dovuto, in primo luogo, rendersi conto che la richiesta di inserimento non può essere trattata alla stregua di una domanda di aggiornamento, ma che per tali richieste in quanto non espressamente regolate dalla disposizione, vanno applicate le norme richiamate nell'art. 16 DM 235/2014 e, in secondo luogo, avrebbe dovuto disapplicare le disposizioni in contrasto, consentendo almeno l'inserimento in fascia aggiuntiva per la ricorrente. Sembra superfluo osservare che un'interpretazione diversa, in base alla quale verrebbe garantito l'accesso a coloro che avessero conseguito l'abilitazione esclusivamente in territorio italiano, entrerebbe in contrasto anche con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e l'art. 117 Cost.

Sul punto, vale la pena ricordare che esistono già delle pronunce favorevoli -Tribunale di Modena, ordinanza del 1.8.2014 e Tribunale di Pordenone, ordinanza del 24-27.12.2013 che, su istanze giudiziali promosse ex art. 700 c.p.c., riconosciuti i presupposti del *fumus boni iuri* e del *periculum in mora*, accertavano e dichiaravano l'illegittimità del DM 53/2012 nella parte in cui non contempla l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle gae anche a favore dei



docenti che, come la ricorrente, avessero conseguito in uno Stato membro dell'U.E., negli aa-ss 2009/2010, 2010/2011, un titolo di abilitazione all'insegnamento riconosciuto valido in Italia ai sensi del D.lgs n. 206/2007. Nel contempo, disapplicando l'art. 1 DM 53/2012, ordinavano al MIUR resistente l'inserimento di docenti, come la ricorrente, nelle corrispondenti Gae.

**C) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35 co.1 COST. L'IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE A SPECIFICI CORSI ABILITANTI GIÀ ESTINTI, NON PUÒ DETERMINARE UNA LIMITAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL DIRITTO DI ASPIRARE, SULLA BASE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ, A QUALSIASI LAVORO**

E' innegabile che il provvedimento del datore di lavoro, limita in qualche modo l'accesso all'esercizio della professione da parte della ricorrente. Sul punto vale la pena richiamare la sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale n. 219 del 22-29 maggio 2002. Secondo un'interpretazione estensiva della sentenza, l'aver consentito un accesso riservato per gli abilitati/abilitandi attraverso i corsi italiani (corsi COBASLID, i corsi SISS, il diploma di didattica musicale dei Conservatori e i corsi di Laurea in scienze della formazione) non può che convertirsi in una violazione indiretta dell'art. 34 Cost., vincolando in qualche modo il diritto allo studio (solo chi aveva optato per i corsi COBASLID o per quelli SISS avrebbe potuto godere di un trattamento favorevole); dell'art. 35 co.1 Cost. nella parte in cui, non consente alla ricorrente di aspirare a svolgere, sulla base di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione in un sistema che non solo assicuri «la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», ma consenta allo stesso di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.). Vale la pena ricordare, altresì, che mentre il legislatore per il corsi abilitanti del Tirocinio formativo attivo e del Percorso abilitante speciale, prevede espressamente che per gli stessi non sia consentito l'accesso alle GAE, nulla ha previsto riguardo i **titoli conseguiti nell'Unione europea e riconosciuti in Italia**, anzi gli stessi continuano a comparire nella **Tabella n.1 (relativa ai titoli che consentono l'inserimento in prima e seconda fascia) e nella Tabella n.2 (relativa ai titoli che consentono l'accesso in terza fascia) annesse al DM 235/2014 e dallo stesso richiamate**. In tale ottica, non può che considerarsi illegittima l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria a esaurimento, o comunque, dalla fascia aggiuntiva.

**D) INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Qualora il giudice adito, non volesse comunque accogliere tutte le precedenti doglianze, e volesse ritenere vigente per le graduatorie ad esaurimento il **solo principio cronologico**, non resterebbe che constatare che l'esclusione dalle graduatorie per la ricorrente continua



ad essere una misura eccessivamente sproporzionata, non realizzando un giusto bilanciamento degli interessi contrapposti. Vale la pena ricordare che nell'attuale graduatoria ad esaurimento, potrebbero esserci ancora soggetti non abilitati e addirittura privi anche di Laurea (ex. art.5 bis della legge n.169/2008) e che, come già segnalato, coloro che sono stati cancellati, continuano a beneficiare della possibilità di inserimento (art.1 bis Legge 4 giugno 2004, n.143). Viceversa, la ricorrente possiede un'abilitazione professionale che costituisce titolo valido di accesso alle GAE ed alla fascia aggiuntiva in base alla tabella n.2 annessa al DM 235/2014. Risulta palesemente in contrasto con l'art.3 Cost., nonché manifestamente ingiusto che il datore di lavoro possa consentire la permanenza in GAE per soggetti non abilitati ed escludere soggetti muniti di abilitazione professionale contemplata dalla tabella annessa al DM 235/2014. Va infine evidenziato come il mancato inserimento della ricorrente, in occasione dell'aggiornamento avutosi con il DM 53/12, quale atto presupposto, ha impedito alla stessa istante di poter aggiornare la sua posizione in graduatoria, in occasione dell'aggiornamento di cui al DM 235/2014 e atti consequenziali.

#### SUL PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto della ricorrente. Non si può, infatti, non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei confronti della Sig. Morbidi Susanna, la quale nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo o un migliore incarico di supplenza se inserita in tempo utile per il prossimo reclutamento. In altri termini, risulterebbe impossibile per la ricorrente essere destinataria di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Riguardo gli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, qualora venisse inclusa nelle graduatorie ad esaurimento avrebbe diritto ad essere altresì inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto a norma dell'art. 5 co. 4 DM 131/2007 godendo legittimamente dei benefici corrispondenti.

Inoltre, attraverso l'inserimento nelle citate graduatorie beneficerebbe della possibilità concreta di immissione in ruolo per il 50% dei posti disponibili.

La necessità di ottenere il richiesto provvedimento d'urgenza risulta allo stato maggiormente giustificato e dimostrato dalla circostanza che la recente Legge 13 luglio 2015 n.107 concernente la Riforma della Scuola - cd Piano la Buona Scuola- all'art.1 comma 98 - prevede l'assunzione del personale docente iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento entro il 15 settembre 2015. In attuazione della predetta legge, il successivo DDG 767 del 17.7.2015, stabilisce che la richiesta di assunzione da parte dell'interessato - incluso nelle GAE- deve avvenire entro le ore 14 del 14 agosto 2015. E' evidente il



pregiudizio imminente ed irreparabile che incombe sulla ricorrente, la quale in assenza di un provvedimento di urgenza diretto all'inserimento della stessa nelle dedotte GAE, verrebbe del tutto esclusa dalla procedure di immissione in ruolo, con conseguente manifesto pregiudizio del suo diritto ad esercitare la professione di insegnante, unica professione per la quale la sig.ra Morbidi Susanna presenta vocazione.

Si segnala che al riguardo il Tribunale di Napoli, con recentissimo provvedimento del 4.8.2015, in un caso identico a quello in esame, proprio in considerazione dell'imminenza della scadenza prevista per il piano straordinario di assunzione ha ordinato - inaudita altera parte - parte resistente all'inserimento con riserva di un'insegnante nelle predette gae al fine di consentire allo stesso la proposizione della domanda concorsuale di cui al DDG MIUR n. 767 del 17.7.2015.

In base al piano di assunzione, in particolare, per la provincia di Massa Carrara sono stati previsti due posti disponibili per la classe di concorso A445 e 3 posti disponibili per la A446, ma in tale provincia si rammenta che nelle GAE relative a dette classi di concorso è presente un unico candidato e che la prof.ssa Morbidi è nella prima posizione delle graduatorie di istituto della medesima provincia. Il danno è anche grave ed irreparabile. E' evidente, infatti, che il presente giudizio non attiene ai tradizionali profili retributivi/reintegrativi. Una volta assegnate le cattedre a tempo indeterminato, con esclusione del docente istante, sarà impossibile risarcire -anche in forma specifica- la persona del lavoratore del danno subito. E' chiaro dunque l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita della concreta opportunità di essere assunto a tempo indeterminato. Il rito ordinario, anche in caso di pronuncia positiva finirebbe per non garantire il soddisfacimento del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle predette gae e conseguentemente a non partecipare alle procedure di assunzione di cui alla legge 107/2015. Infatti, una volta esaurite, le graduatorie diverranno inefficaci proprio ai sensi dell'art.1 comma 105 della medesima legge.

E' evidente quindi che i posti a tempo indeterminato sarebbero già assegnati ed il danno sarebbe irreversibile e non quantificabile economicamente.

Pertanto, nelle more di un giudizio di merito la ricorrente continuerà a rimanere iscritta solo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto con conseguente impossibilità di essere assunta a tempo indeterminato e con derivante perpetrarsi del suo status di precario, in chiara violazione della Direttiva CE 70/99.

L'esclusione dalle suddette graduatorie priverebbe altresì la ricorrente della possibilità di ampliare la propria esperienza professionale e arricchire la sua personalità mediante nuovi incarichi di supplenza, nonché della possibilità di maturare ulteriore punteggio attraverso gli incarichi che otterrebbe nelle more di un giudizio ordinario. Difatti, tale punteggio si calcola sulla base del periodo



effettivamente lavorato per un massimo di dodici punti all'anno. Ne deriva che anche in caso di sentenza favorevole non sarebbe possibile individuare a posteriori quanti giorni di lavoro la ricorrente avrebbe potuto effettivamente svolgere.

Appare quindi evidente il pericolo di un grave pregiudizio, tenendo presente che la Sig.ra Morbidi Susanna in mancanza dell'inserimento nelle graduatorie, verserebbe in un ingiustificato stato di non integrazione e di precarietà, non potendo mai vedersi stabilizzare il rapporto lavorativo con il datore di lavoro. Detto pericolo risulta maggiormente evidente considerando che la Dott.ssa Morbidi esercita la professione di insegnante al servizio della Scuola pubblica in regime di precarietà da circa 12 anni e che attualmente rappresenta l'unico sostegno economico del proprio nucleo familiare composto da cinque persone compresa la medesima ricorrente. Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe, rappresentata e difesa.

### RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Massa -Sezione Lavoro, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

**In via principale:**

**con decreto inaudita altera parte:**

- A) dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo disposto dall'Ambito territoriale di massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;
- B) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nonché nella fascia aggiuntiva alle predette GAE, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
- C) per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia delle graduatorie ad



esaurimento, classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo ambito territoriale della provincia di Massa, per il triennio aa.ss. 2014-2017, ovvero in subordine nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle predette graduatorie ad esaurimento, nonché con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

**In via subordinata:**

- D) considerando tutti i motivi su cui si basa il presente ricorso, ordinare, inaudita altera parte, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana- Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza - di disporre con riserva l'inserimento della ricorrente nella Terza fascia della graduatoria ad esaurimento del personale docente della provincia di Massa classi di concorso A445 e A446 con decorrenza dal triennio 2014/2017 con recupero del medesimo punteggio acquisito all'atto dell'esclusione o comunque di diritto, anche al fine di consentire alla ricorrente medesima la proposizione della domanda concorsuale di cui al DDG del MIUR n. 767 del 17.7.2015;
- E) In via subordinata, ancora, considerando tutti i motivi su cui si basa il presente ricorso, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere a dichiarare nulla e/o illegittima l'esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - disposta dall'Ambito territoriale di Massa nei confronti della Sig.ra Morbidi Susanna;
- F) per l'effetto, previa disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa e di ogni provvedimento di esclusione, accertare il diritto della ricorrente all'inserimento a pieno titolo nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;
- G) per l'effetto, ancora, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento - nella posizione

corrispondente al punteggio effettivamente spettante - della Sig.ra Morbidi Susanna - nella terza fascia, ovvero in subordine nella quarta fascia (c.d. aggiuntiva) della graduatoria ad esaurimento istituita per la provincia di Massa, per gli insegnamenti di cui alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto della ricorrente medesima alla collocazione, con il medesimo punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto - con contestuale fissazione di udienza e indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

H) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese forfettario (15%) ed accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento in GAE ex DM 44/2011 del 30.5.2011;
2. Elenco esclusi GAE A.S. Massa triennio 2011/2014;
3. Domanda di inserimento in GAE ex DM 235/2014 del 20.04.2014;
4. Elenco esclusi GAE A.S. Massa Triennio 2014/2017;
5. GAE definitive scuola secondaria di primo e secondo grado, classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo, A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo A.S. Massa Carrara;
6. Tabella contingente per le nomine dei docenti per le classi A445 e A446 per la provincia di MASSA;
7. DM 131/2007;
8. DM 42/2009;
9. DM 44/2011;
10. DM 53/2012;
11. DM 235/2014;
12. Tabella titoli di accesso alla graduatoria di terza fascia e punteggio (D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007);
13. Estratto L. 107/2015;
14. Certificato accademico del corso di Laurea in Lingue e letterature straniere rilasciato dall'Università di Pisa in data 10.11.2010;
15. Certificazione accademica del Master en formacion del profesorado frequentato nell'a.a. 2010/2011, rilasciato dall'Universidad internacional de la Rioja il 12.9.2011 con traduzione;
16. Certificazione dell'omologazione della laurea italiana in Spagna, rilasciata dal Ministerio de Educacion in data 20.1.2012 con traduzione;
17. Certificato sostitutivo provvisorio di conseguimento del titolo di abilitazione in Spagna, a.a. 2010/2011 rilasciato dall'Universidad Internacional de la Rioja il 20.3.2012;



18. Certificato ex Direttiva 2005/36/CE dell'abilitazione conseguita in territorio spagnolo rilasciato da Ministerio de Educacion il 25.10.2012 con traduzione;
19. Dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata Italiana di Madrid del 10.7.2012;
20. Copia del Decreto di riconoscimento del MIUR del 21.2.2013;
21. Ordinanza del Tribunale di Modena del 1.8.2014;
22. Ordinanza del Tribunale di Pordenone del 24.12.2013;
23. DDG 767 del 17.7.2015;
24. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'attività professionale svolta ed ai titoli di studio posseduti del 2.8.2015;
25. Copia Carta d'Identità della Sig.ra Morbidi Susanna;
26. Copia provvedimento del Tribunale di Napoli del 4.8.2015;
27. Autocertificazione composizione nucleo familiare.

Si dichiara che il valore del presente giudizio di lavoro è indeterminabile, e che lo stesso è esente dal contributo unificato avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore ad € 34.107,72

Santa Maria Capua Vetere, li 5 agosto 2015.

avv. Salvatore Canto

avv. Alessio Parente

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta mandato in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*", nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Massa valide per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA, ovvero nella fascia aggiuntiva - cd quarta fascia - alle predette graduatorie ad esaurimento.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, SCUOLA SECONDARIA, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che - in virtù dell'inserimento della Sig.ra Morbidi Susanna nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa, per le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo, valide per il triennio 2014-2017- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente.



- I controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014-2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa relativamente alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo - SCUOLA SECONDARIA nelle quali la ricorrente ha chiesto di inserirsi;
- I controinteressati, infatti, sono anche **tutti docenti che**, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2017-2020, ossia nel mese di aprile del 2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di Massa, avranno formulato domanda di **trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa, relativamente alle classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo SCUOLA SECONDARIA**.

#### **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa, le classi di concorso A445 Seconda Lingua straniera-spagnolo; A446 Lingue e civiltà straniere - spagnolo SCUOLA SECONDARIA.
- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria,



disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa Morbidi Susanna;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);

- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

#### **FANNO ISTANZA**

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:



- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente anche a mezzo p.e.c.

Santa Maria Capua Vetere, li 5 agosto 2015  
avv. Salvatore Canto



avv. Alessio Parente







**TRIBUNALE DI MASSA**  
**SEZIONE LAVORO**

Cron N. \_\_\_\_\_

N. R.G. 799/15

**Il Giudice del Lavoro dott.ssa E. Agostini ,**

**-Visto il ricorso che precede;**

**-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;**

**d i s p o n e**

la comparizione delle parti dinanzi al Dott. Lama in questo Tribunale  
sito in Massa Piazza De Gasperi n.1 per l'udienza del 9/9/15  
ore 9<sup>30</sup> e ss., mandando a parte istante di provvedere a notificare a  
controparte copia autentica dell'istanza e del presente pedissequo  
decreto non oltre il 25/8/15

Letta l'istanza pedissequa al ricorso **AUTORIZZA** la notifica del ricorso,  
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti di tutti i docenti attualmente  
inseriti in tutte le graduatorie ad esaurimento definitive Provinciali per  
le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, vigenti per  
gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito Web  
istituzionale del Miur dei dati indicati in calce al ricorso

Stante l'urgenza autorizza l'utilizzo del telefax a mezzo ufficiale  
giudiziario.

Massa, 10/8/15

**Il Giudice**  
**dott.ssa E. Agostini**

**Il Funzionario Giudiziario**

**Depositato in Cancelleria il**

